Gentilissimi ricorrenti,

con la presente sono ad informarVi che, a seguito dell'udienza camerale tenutasi il giorno

22 ottobre 2015 dinanzi alla Terza Sezione Bis del T.A.R. del Lazio, in data 19/01/2016 risultano pubblicate (dopo circa 3 mesi ! !) sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa (www.giustizia­ amministrativa.it), i provvedimenti definitori dei giudizi avviati con i ricorsi collettivi **(R.G. 10318/2015** ed **R.G. 10319/2015)** resi all'esito della fase cautelare.

Trattasi, per il ricorso R.G. 10318/2015 della **Sentenza breve n. 534/2016** e per il ricorso

R.G. 10319/2015 della **Sentenza breve n. 533/2016.**

Con tali pronunce il T.A.R. Lazio ha dichiarato il proprio **difetto di giurisdizione** statuendo che la competenza a decidere sui ricorsi in materia di G.A.E. sia del Giudice del Lavoro, nonostante il **Consiglio di Stato** (in identiche fattispecie) abbia recentemente e ripetutamente espresso parere diametralmente opposto (cfr. Ordinanze n. 4333/2015; n. 4335/2015; n. 4336/2015; n. 4338/2015; n.

5490/2015).

Ad avviso del collegio, dunque, i ricorsi dovrebbero essere proposti dinanzi al Giudice del Lavoro a norma dell'art. 11 C.p.a. (Codice del processo amministrativo), nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato di ciascuna delle summenzionate sentenze, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali delle rispettive domande.

Tuttavia, visto l'orientamento di segno opposto espresso dal Consiglio di Stato su analoghi ricorsi, il quale, come si è detto, continua a ritenere che la giurisdizione appartenga al Giudice Amministrativo allorquando (come nel caso di specie) oggetto dell'impugnativa siano esclusivamente atti a portata generale (come i Decreti Ministeriali impugnati), ritengo che prima di adire il Giudice Ordinario sia opportuno proporre **appello** dinanzi al Consiglio di Stato avverso le sentenze citate.

Ciò anche (e soprattutto),alla luce del fatto che molti Giudici del Lavoro, precedentemente aditi per la definizione di identiche controversie, hanno ritenuto che la competenza nelle controversie dove si faccia questione del diritto di accesso nelle G.A.E. dei neoabilitati con P.A.S., T.F.A., S.F.P., ecc., sia del Giudice Amministrativo e non del Tribunale Ordinario.

Per tutto quanto innanzi, si informano tutti coloro che vorranno aderire a tale iniziativa

giudiziaria, che le adesioni per il ricorso in appello saranno raccolte presso la nostra sede

territoriale di Caserta a decorrere dal giorno **02/02/2016,** ove gli aderenti potranno recarsi per la sottoscrizione del mandato e per tutti gli adempimenti necessari tutti i giorni, negli orari di ricevimento al pubblico, fino al giorno **9 febbraio 2016.**